

do e S. Maria del Bosco

# Comunale: sì alla riserva, ma limitata limitare ulteriormente l'agro sambucense

**Consiglio comunale: in quarant'anni il territorio di Sambuca è povero a causa di vari interventi espropriativi, (boschi, vigneti) - L'economia cittadina ha subito gravi conseguenze: tecnici e, quindi, della possibilità di uno sviluppo economico! ad ulteriori tagli di fette del territorio - Negli interessi di posizione, in nome dell'interesse della collettività,**

tato a seguito del terremoto del gennaio 1968, ha ancora impoverito il territorio. Il pesante vincolo idrogeologico che si sviluppa su Ha. 5395 di terreno e che corrisponde al 56,40% della superficie agricola, costituisce poi una non indifferente limitazione dell'attività del territorio.

Se alle citate restrizioni territoriali si aggiunge la proposta della riserva naturale orientata Monte Genuardo: S. Maria del Bosco, a seguito L.R. 6-5-1981 n. 98; il territorio comunale di Sambuca di Sicilia, per la parte che vi ricade, ancor più viene impoverito con gravissimo pregiudizio dell'economia sambucense.

## La proposta di riserva

Analizzando il territorio esso ci appare denso di nuvole che opprimono un naturale sviluppo economico. L'avvento della coltura della vite dal 1970 ha costituito per l'economia sambucense un elemento di sviluppo economico e di maggiore reddito. Le parti di territorio comunale, libere da vincoli, sono impiantati a fiorenti e razionali vigneti ed a altre colture redditizie che permettono anche l'allevamento del bestiame semistabulato. Nel territorio sono state realizzate importanti e funzionanti strutture a servizio dell'agricoltura ed altre sono in corso di realizzazione. La proposta di riserva, così come perimetrata, inferebbe a tale residuo modo di fare agricoltura un gravissimo danno, specialmente nei termini ricadenti nella zona B (località S. Giacomo, Vanera, Galluzzo). In detta zona si ha la numerosa presenza di famiglie dedite abitualmente alla coltivazione dei terreni ed all'allevamento del bestiame.

Detti terreni sono fertili, in buona esposizione, sono serviti di strade, luce elettrica, acqua e telefono. Costituiscono la possibile alternanza culturale del territorio. Si osserva altresì che la proprietà è frazionata. La contrada Adragna alta, sempre nella zona B, costituisce attualmente la residenza stagionale di cittadini sambucensi e non sambucensi. Si è sviluppata una edilizia anche affollata e abusiva ed è oggetto già di pianificazione. A confinare con questa zona di sviluppo residenziale, troviamo il monte « Adranone » in zona A, che oggi costituisce una importante zona archeologica ed un polo turistico in continuo sviluppo.

Sono state già realizzate strutture di servizio ed altre in fase di attuazione per il raggiungimento di detta amena località.

## Il massiccio del Genuardo

La zona di monte Genuardo ha rappresentato, se pur scarsa ed a isole, la parte boschiva del territorio. Da recente è stata

rimboschita assieme a quella del Corvo con alberi di pino e di eucaliptus, si da raggiungere una superficie boschiva di Ha. 469 di cui Ha. 320 del demanio forestale regionale e Ha. 149 del demanio Comunale.

La superiore analisi del territorio di Sambuca di Sicilia conduce alla formulazione delle seguenti complessive osservazioni e conseguentemente a delle proposte.

## OSSERVAZIONI

1) La vastità del territorio comunale si è andata di volta in volta restringendo, penalizzando fortemente la comunità sambucense a favore di altre comunità.

L'economia di Sambuca è essenzialmente agricola ed il territorio utile rimasto non è sufficiente a produrre un reddito pro capite adeguato, anche con le attuali colture intensive praticate.

La prospettiva turistica della zona archeologica con l'adiacente zona residenziale, viene totalmente annullata.

La ormai tanta acclamata tendenza di trasferimento di poteri agli enti locali, cui precisa competenza è la pianificazione e la gestione del territorio, con la proposta di riserva naturale viene disattesa, mortificata e ridotta alla semplice gestione del centro urbano.

Il comune di Sambuca è fornito di piano regolatore generale ed è in avanzato itinere la variante, e più dettagliatamente pianifica tutto il territorio, valorizzando al massimo ogni caratteristica zona del territorio medesimo. Due, pertanto, le traiettorie di sviluppo economico della comunità sambucense; una agricola e l'altra turistica.

## PROPOSTE

1) Conservazione e conseguente valorizzazione di tutto il patrimonio naturale esistente nel territorio.

Non inclusione della zona archeologica di Adranone nel perimetro della riserva.

Abolizione della zona B così come perimetrata.

Istituzione della riserva naturale orientata, ivi compresa la preriserva se necessaria, nei terreni di proprietà del demanio forestale zona monte Genuardo e demanio comunale zona Corvo.

L'analisi, le osservazioni e le proposte, per quanto attiene la progettata riserva naturale orientata monte Genuardo e S. Maria del Bosco ricadente nel territorio di Sambuca, ben si armonizzano con « il rispetto delle autonomie locali e sulla tutela e promozione dell'economia delle popolazioni ».

Servizio speciale di  
Adrano di Terravecchia

## Faticoso iter di una legge

Dalla scheda che presentiamo si commenta da sé le difficoltà che il legislatore (Governo regionale e Assemblea) ha dovuto affrontare per arrivare all'emanazione della legge stessa.

La legge, in sostanza, approvata nella notte dell'8 aprile 1981 (Venerdì Santo) fu una sintesi laboriosa di vari disegni di legge di varie iniziative delle quali quattro parlamentari (presentati cioè da gruppi di deputati) e una di governo.

Ecco un quadro delle « iniziative » in parola.

Legge 6 maggio 1981, n. 98.

Norme per l'istituzione della Regione siciliana di parchi e riserve naturali  
(nn. 15, 87, 119, 915, 969).

(Gazzetta ufficiale della Regione n. 23 (suppl. ord.) del 9 maggio 1981)

Iniziativa parlamentare: Ordile, La Russa, Nicolosi, Scianguila (n. 15).

Iniziativa parlamentare: Scianguila, Lo Giudice, Fasino, Pullara, Taormina, Saso, Fiorino, Nicoletti, Di Caro n. 87).

Iniziativa parlamentare: Proposta della Stessa Commissione (art. 136 bis del R. I.) (119).

Iniziativa parlamentare: Messina, Vizzini, Laudani, Cagnes, Ammavuta, Barcellona, Chesari, Messina, Motta, Tusa (n. 915).

Iniziativa governativa: D'Acquisto-Fasino (n. 969).

Presentati rispettivamente il 13 agosto, 27 ottobre 1976; 28 novembre 1980; 3 febbraio 1981. Trasmissi alla sesta Commissione rispettivamente il 9 ottobre, 10 novembre e 12 ottobre 1976, 17 dicembre 1980, 10 febbraio 1981.

Il disegno di legge n. 119 (ex disegni di legge nn. 123, 156, 189, 234, 245/A della precedente legislatura), fatto proprio dalla sesta Commissione a norma dell'art. 136 bis del R. I. nella riunione del 10 novembre 1976, è stato discusso in Assemblea nel corso della seduta del 29 settembre 1977. Nella stessa seduta è stato deliberato il rinvio in Commissione per una ulteriore rielaborazione. Nella seduta della sesta Commissione del 12 aprile 1978 è stata decisa la nomina di una apposita sottocommissione, che si è riunita il 18 e 26 aprile ed il 2 maggio 1978, formulando un nuovo testo. La Commissione plenaria ha iniziato l'esame del nuovo testo nelle sedute del 30 maggio 1978 e 17 gennaio 1979.

Il 17 febbraio la Commissione, a seguito della presentazione del disegno di legge n. 969 di iniziativa governativa, ha continuato la discussione unificata di tutti i disegni di legge di analogo materia (nn. 17, 87, 119, 915). Ha proseguito tale esame il 24 febbraio, 3, 17 e 30 marzo, 3 e 9 aprile 1981.

Esaminato per il parere della Commissione finanzia l'8 aprile 1981.

Esitato per l'Aula il 9 aprile 1981.

Relatore: on. Laudani.

## Scheda

Il Consiglio Regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Ci sembra opportuno e utile presentare l'art. 3 della Legge regionale 98/1981, che prevede l'istituzione del Consiglio nella sua articolazione e nei suoi compiti:

Art. 3. — E' istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, in seguito indicato con il termine « consiglio regionale », presieduto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e composto da:

a) il direttore regionale (o suo delegato) della direzione territorio e ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il direttore regionale (o suo delegato) della direzione delle foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, il direttore regionale (o suo delegato) della direzione beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

b) sei professori universitari designati tre dal comitato regionale per l'ambiente e tre dal consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali;

c) cinque designati rispettivamente dalle sezioni regionali di « Italia nostra », dell'Istituto nazionale di urbanistica, dell'Associazione italiana per il World wildlife fund, del Club alpino italiano e della Lega per l'ambiente.

Art. 4. — Sono compiti del consiglio regionale:

a) predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi del piano urbanistico regionale, di cui esso costituisce specificazione, e in correlazione con gli indirizzi generali del piano nazionale di coordinamento per la protezione del patrimonio naturale;

b) esprimere pareri sui piani di coordinamento degli enti parco di cui all'art. 18;

c) esprimere parere sulle proposte di istituzione di nuovi parchi regionali, di riserve naturali e parchi marini, nonché sull'ampliamento di quelli esistenti;

d) controllare per ciascuna area protetta regionale (parchi e riserve) il raggiungimento delle finalità istituzionali e la osservanza delle norme di legge e di regolamento;

e) promuovere la formazione del personale tecnico, scientifico e amministrativo da impegnare nella gestione delle aree protette;

f) svolgere attività di promozione e di indirizzo della politica di gestione delle aree protette, in armonia con le prescrizioni e gli indirizzi del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

g) tenere la lista ufficiale delle aree protette, indicandone e controllandone i criteri e le condizioni di istituzione e di cancellazione;

h) assolvere tutti gli altri compiti ad esso assegnati dalla presente legge ed esprimere pareri su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.



# CELLARO

VINO DA TAVOLA  
BIANCO, ROSSO e ROSATO

Fratelli Glorioso

Bar - Pasticceria - Gelateria

Corso Umberto, 149 - Telefono 41122 - Sambuca